



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPC026/274

del 17.11.2017

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45 - D.G.R. n. 1192/08 - D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011 - **VAL.DE.P. Srl** - Impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (**D9**), ubicato in località "Nuovo depuratore del nucleo industriale" - Strada 2 del Fucino nel Comune di Avezzano (AQ). **Preso d'atto modifiche non sostanziali.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO delle comunicazioni di varianti non sostanziali di cui alla **D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011** di titolarità della VAL.DE.P. Srl, con sede in via Nuova, Km 3+650, nel Comune di Avezzano (AQ);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- l'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti";

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti", comma 6. Lett. a) e b);

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall'art. 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 28.04.2016, n. 254 avente per oggetto: "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013";



RICHIAMATA la D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007 e s.m.i., avente per oggetto: “*D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 inerente: “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008*”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATA la **D.D. n. DR4/103 del 29.09.201**, con la quale la Ditta risulta autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in località “*Nuovo depuratore del nucleo industriale*” – Strada 2 del Fucino nel Comune di Avezzano (AQ), consistente nel trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (D9);

CONSIDERATO che con nota del 07/01/2014, acquisita agli atti del SGR al prot.n. RA/15388 del 17/01/2014, la VAL.DEP. Srl ha trasmesso una comunicazione di variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 45, comma 12 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla Determinazione Dirigenziale n. 103 del 29/09/2011;

PRESO ATTO che nella relazione tecnica illustrativa allegata alla suddetta comunicazione di variante non sostanziale la Ditta ha descritto le modifiche che intende apportare per esigenze di funzionalità e nello specifico:

- ✓ Frazionamento della particella originaria FG 62 – Part. 1340 del comune di Avezzano che ha dato origine alle particelle 1531, 1532 e 1533, in ottemperanza a quanto richiesto dall’ufficio del Territorio;
- ✓ Eliminazione dell’invito in corrispondenza del cancello di ingresso all’impianto per permettere un accesso più agevole agli autocarri;
- ✓ Realizzazione di una tettoia per il deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall’impianto per una superficie utile di mq 65.81 realizzata con struttura metallica e tamponatura pannelli in poliuretano (come da tavola “*Architettonico*” allegata);
- ✓ Sostituzione delle vasche in ferro dell’impianto di depurazione biologico con altre di uguale dimensioni in c.a.v.;
- ✓ Realizzazione di un’apertura lungo la recinzione in corrispondenza della particella 1532 al fine di dotare l’impianto di un’area esterna comunicante da destinare a deposito di containers vuoti per una larghezza di ml. 5.00 (come evidenziato nella tavola “*Inquadramento Territoriale*” allegata).

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/282546 del 28/10/2014, con la quale il SGR ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio richiedendo un parere tecnico all’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila e all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila;

VISTO che con nota prot.n. 8875 del 23/12/2014, acquisita dal SGR in data 30/12/2014, prot. RA/344245, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, ha espresso il parere tecnico in merito alle richieste di varianti non sostanziali comunicate dalla VAL.DEP. S.R.L. ritenendo nello specifico: "omissis

- ✓ **Variante non sostanziale** il frazionamento della particella originaria n. 1340 del Fg. 62;
- ✓ **Variante non sostanziale** l'eliminazione dell'invito in corrispondenza del cancello di ingresso all'impianto;
- ✓ **Variante non sostanziale** la realizzazione di una tettoia per il deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall'impianto;
- ✓ **Variante non sostanziale** la sostituzione delle vasche in ferro dell'impianto di depurazione biologico con vasche in c.a.v. di uguale dimensioni;
- ✓ **Variante sostanziale** la realizzazione di un'apertura lungo un lato della recinzione dell'impianto, in corrispondenza della particella 1532, per il deposito di cassoni vuoti in un'area ricadente nella stessa particella, in quanto la zona ... non è ricompresa nell'area impiantistica autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 29/09/2011, come risulta dalla tavola 02 "Layout Impianto" richiamata nella stessa Determinazione. .. omissis";

DATO ATTO che con nota prot.n. 5898 del 05/02/2015, acquisita agli atti del SGR in data 11/02/2015, prot. n. RA/36128, la Provincia di L'Aquila ha espresso le proprie riserve in merito alle varianti comunicate dalla VAL.DEP. Srl in data 07/01/2014, ritenendo nello specifico: "omissis

- ✓ **Variante sostanziale** la realizzazione di un manufatto destinato al deposito temporaneo di cassoni contenenti fanghi;
- ✓ **Variante sostanziale** l'utilizzo della particella 1532 ai fini della realizzazione di ulteriore superficie pavimentata da utilizzare come deposito di cassoni. .. omissis";

Nella medesima nota ha evidenziato inoltre l'aspetto descritto nella relazione tecnica sotto riportato: "Omissis ... L'impianto è dotato di vasche a cielo aperto per il deposito temporaneo dei fanghi prodotti nell'impianto stesso. Tale sistemazione, però, è causa di maleodoranti esalazioni per cui, per ovviare al problema verrà realizzata una tettoia di protezione delle stesse, che eviterà anche problemi, già insorti in precedenza, causati da avverse condizioni atmosferiche ...omissis";

A tale proposito ha chiesto al SGR di valutare la necessità di acquisire, facendola propria all'interno del provvedimento regionale, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

VISTO che con nota del 09.05.2016, prot.n. RA/101968, il SGR ha comunicato alla VAL.DEP. Srl il **nulla - osta** limitatamente alle variazioni di seguito riportate:

- ✓ Frazionamento della particella originaria FG 62 – Part. 1340 del comune di Avezzano che ha dato origine alle particelle 1531, 1532 e 1533 in ottemperanza a quanto richiesto dall'ufficio del Territorio;
- ✓ Eliminazione dell'invito in corrispondenza del cancello di ingresso all'impianto per permettere un accesso più agevole agli autocarri;
- ✓ Sostituzione delle vasche in ferro dell'impianto di depurazione biologico con altre di uguale dimensioni in c.a.v..

Precisando che: "omissis ... "Si precisa che il presente Nulla Osta viene rilasciato nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti da parte della Ditta.

Inoltre relativamente all'utilizzo della particella 1532, derivante dal frazionamento della particella 1340, al fine di dotare l'impianto di un'area esterna comunicante con l'area dell'impianto da destinare a deposito di containers vuoti, si precisa che con la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 29/09/2011 è stata autorizzata l'intera area per una superficie complessiva di are 85,56 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali allegati e nello specifico come riportato nella relazione descrittiva dell'impianto "L'impianto sarà composto da un'area coperta di circa 300 mq dove avvengono le operazioni di trattamento, di circa 2000 mq asfaltati ed il restante a parcheggio e verde".

Per quanto non indicato si precisa che le varianti comunicate saranno oggetto di ulteriori approfondimenti sia con la Ditta VAL.DEP. srl, sia con gli altri Enti interessati e che a seguito degli opportuni approfondimenti si provvederà alla redazione di una apposita determinazione dirigenziale di presa d'atto complessiva. Pertanto si invita la Ditta VAL.DEP. srl a produrre eventuali precisazioni in merito ... omissis”;

RICHIAMATA la nota del 18/05/2016, acquisita agli atti del SGR in data 24/05/2016, prot.n. RA/117395, con la quale la Ditta VAL.DEP. Srl ha inviato precisazioni in merito alle varianti ritenute sostanziali dai pareri espressi dall'Amministrazione provinciale di L'Aquila e dall'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila;

VISTO che con nota del 03/06/2016, prot.n. RA/126819, il SGR ha richiesto un ulteriore parere tecnico all'ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila ed all'Amministrazione provinciale di L'Aquila, a seguito delle precisazioni inviate dalla VAL.DEP. S.R.L. in data 18/05/2016 in relazione alle varianti ritenute sostanziali;

DATO ATTO che con nota del 05/07/2016, prot.n. 5297, acquisita dal SGR in data 06/07/2016, prot.n. RA/156772, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, ha espresso parere tecnico in merito alle richieste di varianti avanzate dalla VAL.DEP. S.R.L. ritenendo nello specifico: “omissis ...

- **Variante non sostanziale** la realizzazione di un'apertura lungo la recinzione in corrispondenza della particella 1532 al fine di dotare l'impianto di un'area esterna comunicante da destinare a deposito di containers vuoti per una larghezza di ml. 5.00 ...omissis.... a condizione che l'area, come il resto dell'impianto, venga recintata, pavimentata e dotata di una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche opportunamente dimensionata e che venga presentata una nuova tavola 02 di “Layout Impianto” a sostituzione di quella contenuta nel progetto autorizzato indicante la nuova configurazione impiantistica...omissis”;

VISTO che con nota acquisita agli atti del SGR in data 26/07/2016, prot.n. RA/173844, la Provincia di L'Aquila ha espresso il proprio parere in merito alle varianti comunicate dalla VAL.DEP. Srl, ritenendo nello specifico: “omissis ...

- **Variante non sostanziale** la realizzazione di una tettoia per il deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall'impianto;
- **Variante sostanziale** l'utilizzo della particella 1532 ai fini della realizzazione di ulteriore superficie pavimentata da utilizzare come deposito di cassoni. .. omissis”;

DATO ATTO che con nota del 30.11.2016, prot.n. RA/0108325/16, il SGR al fine di procedere alla presa d'atto delle varianti non sostanziali alla Determinazione Dirigenziale n. 103 del 29/09/2011, ha invitato la VAL.DEP. Srl a produrre le integrazioni richieste dall'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, con nota del 05/07/2016, prot.n. 5297 e nello specifico:

- nuova tavola di “Layout Impianto” a sostituzione di quella contenuta nel progetto autorizzato indicante la nuova configurazione impiantistica secondo le prescrizioni di cui al parere ARTA.

VISTO che, in riscontro alla nota del 30.11.2016, prot.n. RA/0108325/16, la VAL.DEP. Srl ha trasmesso la nuova tavola 02 di “Layout Impianto”, aggiornata ed una richiesta di integrazione nuovi codici CER, in particolare:

Macrotipologia	C.E.R.	Potenzialità t/a
Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	16 10 02	200
Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	02 02 01	50
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	02 03 01	50
	Totale	300

La riduzione dei quantitativi relativi ai seguenti c.e.r.

Macrotipologia	C.E.R.	Potenzialità t/a
----------------	--------	---------------------

Fanghi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191303	19 13 04	Da 200 a 50
Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quello di cui alla voce 19 13 05	19 13 06	Da 200 a 50
	TOTALE rimanenti	100

***La riduzione delle potenzialità annue dei due CER 190304 e 190306 da 400 t/a attuali a 100/t/a corrisponde alle 300 t/a dei CER 161002, 020201 e 020301.**

CONSIDERATO che la VAL.DEP. Srl ha inoltre comunicato che:

- I C.E.R. 02 02 01 e C.E.R. 02 03 01 sono della stessa famiglia di quelli autorizzati (02);
- Il C.E.R. 16 10 02 è compatibile con tutti i C.E.R. autorizzati (previa analisi alla prenotazione di conferimento);
- Sono prodotti da terzi e conferiti all'impianto tramite autobotti/autospurgo;
- Saranno conferiti nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla DR4/103 del 29.09.2011;
- I quantitativi annuali autorizzati rimangono invariati avendo previsto la riduzione dei C.E.R. autorizzati per l'integrazione dei nuovi;
- Non è prevista nessuna modifica all'impianto di trattamento autorizzato.

RICHIAMATA la nota del 09.10.2017, acquisita agli atti del SGR in data 12.10.2017, prot.n. 0262329/17, con la quale la Ditta ha chiesto un ulteriore integrazione dei seguenti CER e relativi quantitativi:

Macrotipologia	C.E.R.	Potenzialità t/a
Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	01 04 13	100
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	03 03 11	50
	Totale	150

La riduzione dei quantitativi relativi ai seguenti C.E.R.

Macrotipologia	C.E.R.	Potenzialità t/a
Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	07 06 12	Da 300 (attuali) riduzione a 200
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	19 09 06	Da 100 (attuali) riduzione a 50
	Totale*	250

***La riduzione delle potenzialità annue dei due CER 07 06 12 e 19 09 06 da 400 t/anno attuali, a 250 t/anno la differenza corrisponde alle 150 t/anno dei CER 01 04 13, 03 03 11 di cui si chiede l'integrazione**

Inoltre ha comunicato che:

- I CER 03 03 11 sono della stessa famiglia di quelli autorizzati (3);
- Il CER 01 04 13 è compatibile con tutti i CER autorizzati (previa analisi dalla prenotazione di conferimento);
- Sono prodotti da terzi e conferiti all'impianto tramite autobotti/autospurgo;
- Saranno conferiti nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla DD n. DR4/103 del 29/09/2013;
- I quantitativi annuali autorizzati rimangono invariati avendo previsto la riduzione dei CER autorizzati per l'integrazione dei nuovi;
- Non è prevista nessuna modifica all'impianto di trattamento autorizzato.

RITENUTO di dover aggiornare la DD n. DR4/103 del 29.09.2011 con una nuova tabella di codici CER;

RICHIAMATA la Circolare esplicativa n. 4/2011 del SGR, volta a fornire indicazioni utili per una corretta applicazione dei Regolamenti sopra richiamati;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

VISTA la Legge 26.10.1995, n. 447 del “*Legge quadro sull’inquinamento acustico che definisce e delinea le competenze sia degli Enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico*”;

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 - CAPO V in materia di “*acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*”;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l’elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

RICHIAMATA la recente modifica al “Codice Antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RITENUTO di procedere alla presa d’atto delle varianti non sostanziali alla Determina Dirigenziale n. DR4/103 del 29.09.2011, fatte salve tutte le precedenti prescrizioni relative alla gestione dell’impianto;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **PRENDERE ATTO** delle comunicazioni di varianti citate in premessa, in particolare:

- Frazionamento della particella originaria FG 62 – Part. 1340 del comune di Avezzano che ha dato origine alle particelle 1531, 1532 e 1533 in ottemperanza a quanto richiesto dall’ufficio del Territorio;
- Eliminazione dell’invito in corrispondenza del cancello di ingresso all’impianto per permettere un accesso più agevole agli autocarri;
- Sostituzione delle vasche in ferro dell’impianto di depurazione biologico con altre di uguale dimensioni in c.a.v.;
- Realizzazione di una tettoia per il deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall’impianto;

- Realizzazione di un'apertura laterale di un tratto della recinzione in corrispondenza dell'area di deposito cassoni vuoti;

2) di **PRENDERE ATTO**, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 03.04.2006, n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1192/08, delle varianti non sostanziali all'impianto di cui alla D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011, comunicate dalla VAL.DEP. Srl con Sede in Via Nuova, Km 3+650 P.I./C.F.01525480669, nel Comune di Avezzano (AQ), per l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (**D9**) di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nella nuova configurazione impiantistica di cui al **Layout generale aggiornato al maggio 2017**;

3) di **AGGIORNARE** la D.D. n. DR4/103 del 29.09.2011 con l'inserimento di ulteriori codici CER secondo quanto comunicato dalla VAL.DEP. Srl con successive note del 24.05.2017 e 09.10.2017; stabilendo che nell'impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti per le operazioni di smaltimento (**D9**) sotto riportate con una capacità massima giornaliera di trattamento di **49/t**, secondo le modalità specificate nella relazione integrativa redatta dalla VAL.DEP. Srl datata 15.04.2011 ed una capacità totale di **17.885 t/a**:

Macrotipologia	CER	Potenzialità annua t/a
Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	01 04 13	100
Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	02 02 01	50
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	02 02 04	550
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	02 03 01	50
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	02 05 02	100
Fanghi di scarto contenenti carbonati di calcio	03 03 09	100
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	03 03 11	50
Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	07 06 12	200
Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08011	08 01 20	50
Fanghi prodotti in loco effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502	06 05 03	500
Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	16 10 02	200
Soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle di cui alla voce 110111	11 01 12	1.000
Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702	19 07 03	100
Vaglio	19 08 01	100
Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	19 08 02	100
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	19 08 05	5.000

Miscele oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	19 08 09	1.200
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	19 08 12	2.485
Fanghi prodotti dai trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	19 08 14	1.600
Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	19 09 01	50
Fanghi prodotti dai processi di filtrazione dell'acqua	19 09 02	50
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine e scambio ionico	19 09 06	50
Fanghi prodotti operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191303	19 13 04	50
Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 06	19 13 06	50
Fanghi delle fosse settiche	20 03 04	4.000
Rifiuti della pulizia delle fognature	20 03 06	100
Totale		17.885

- 4) di **STABILIRE** che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione Regionale n. DR4/103 del 29.09.2011 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni, salvo quanto modificato con il presente provvedimento;
- 5) di **PRESCRIVERE** alla Ditta:
- **5.1** la realizzazione di una recinzione di tutta l'area, nella fase di realizzazione di un'apertura lungo la recinzione in corrispondenza della particella 1532, opportunamente pavimentata e dotata di una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche opportunamente dimensionata;
 - **5.2** l'acquisizione di ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità da emanarsi da parte delle competenti Autorità, da trasmettere **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento al SGR, così come previsto dalla L.R. n. 45/07, art. 45, co. 12;
- 6) di **FARE SALVE** eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;
- 7) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come previsto dalla vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 8) di **PREVEDERE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i.;
- 9) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n° 1 originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Società, a cura del competente SUAP;

- 10) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA – Direzione Centrale di Pescara e all'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila;
- 11) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 12) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio
Franco Gerardini
[Firmato digitalmente]